

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE G

Reati Ambientali

Stretto di Messina S.p.A. in liq.

Il Commissario Liquidatore

Vincenzo Fortunato

(originale agli atti)



INDICE

PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001	3
1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25 UNDECIES	3
PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI	5
1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	5
2 POTERI, ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ AZIENDALI NELLA GESTIONE AMBIENTALE E CONTROLLO	6



PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25 UNDECIES

La presente Parte Speciale tratta i reati ambientali contemplati dal Decreto 231, che, in considerazione del contesto liquidatorio di SdM, non risultano realizzabili ma vengono comunque richiamati per l'eventuale possibilità di commissione.

Le fattispecie richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto, di seguito anche "Reati Ambientali", rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Norme in materia ambientale – Sanzioni penali (art. 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarichi sul suolo (art. 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarichi in reti fognarie (art. 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);



- Divieto di abbandono (art. 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione in materia di bonifica dei siti (art. 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Sanzioni (art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Art. 1, art. 2, art. 6, art. 3bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (recante: *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”*);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente);
- Inquinamento doloso (art. 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- Inquinamento colposo (art. 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

I Destinatari sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura operativa che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

L'art. 25 undecies del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati ambientali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Per una sintetica descrizione dei reati richiamati dal suddetto articolo del Decreto, si rinvia



all'Allegato 1 della Parte Generale del Modello 231.

PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO SPECIFICI

1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per quanto riguarda i principi di comportamento, SdM rispetta tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti previsti in materia ambientale applicabili alla realtà aziendale, eleva la qualità degli ambienti di lavoro.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società rispetta i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme ambientali.

A tutti i Destinatari è fatto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25 undecies del Decreto;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure e altre disposizioni aziendali in materia di protezione dell'ambiente.

Conseguentemente, la presente Sezione della Parte Speciale prevede, a carico dei soggetti aziendali preposti, ciascuno per le attività di propria competenza, l'impegno ad adottare le misure necessarie alla tutela dell'ambiente, quali:

- dare attuazione ai programmi di protezione dell'ambiente, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia ambientale;
- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità formalmente attribuite ai fini della protezione dell'ambiente;
- segnalare immediatamente le eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e



possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;

- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti o comunque necessari per la protezione dell'ambiente nell'ambito delle attività svolte dalla Società.

Inoltre, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;

2 POTERI, ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ AZIENDALI NELLA GESTIONE AMBIENTALE E CONTROLLO

Il Commissario Liquidatore ha provveduto a individuare le aree operative e le rispettive responsabilità.

Per quanto concerne la gestione degli adempimenti connessi al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si precisa che la Società non risulta produttore di rifiuti e, pertanto, non sono individuati i c.d. "Delegati SISTRI".

Livello di controllo è rappresentato dall'Internal Auditing, funzione che svolge verifiche periodiche volte ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adequatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema di Controllo Interno.